



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Registro Deliberazioni

Data 27/06/2019

OGGETTO :

CONFERIMENTO DELLE AZIONI DI I.P.S. S.C.P.A. DEL COMUNE DI VADO LIGURE IN IRE S.P.A. IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECR. LGS. 175/2016.-

L'anno duemiladiciannove addi giovedì ventisette del mese di giugno alle ore 14:30, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere	X	
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere	X	
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere	X	
10.	GUELFY FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere	X	
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere	X	
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

Presenti: 13

Assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario **TOMBESI D.SSA NORMA**

Il Presidente **DELLACASA SABRINA** assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta assente alla seduta.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, il Sindaco, il Consigliere Guelfi ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- che questo Comune è attualmente socio di Insedimenti Produttivi Savonesi Società Consortile per Azioni, in sigla IPS S.c.p.a., società in controllo pubblico diffuso:
- che il Comune di Vado Ligure detiene una partecipazione in I.P.S. s.c.p.a. pari a n. 222 azioni per una quota dell'1,44% del capitale sociale;
- che la Provincia di Savona ne detiene il 29,21%;
- che la Regione Liguria, tramite la propria holding di partecipazioni FILSE S.p.a., ne detiene il 22,02%;
- che la CCIAA Riviere di Liguria (Imperia – La Spezia – Savona) ne detiene l'8,13%;
- che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ne detiene il 4,01%;
- che altri comuni del territorio provinciale ne detengono quote inferiori al 3% ciascuno;

ATTESO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ex articolo 42, comma 2, lettera e, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATI il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 con particolare riferimento agli artt. 5, 7 e 8;

PRESO ATTO che l'art. 5 del d. lgs. 175 /2016 prevede:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

RILEVATO altresì che l'art. 26 comma 2 del d. lgs. 175 /2016 espressamente stabilisce che l'art. 4 del d.lgs. 175/2016 richiamato dall'art. 5 comma 1 relativo

all'individuazione tassativa delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche non è applicabile alle società elencate nell'allegato A al decreto stesso tra le quali figura il gruppo FILSE di cui IRE s.p.a. ed I.P.S. s.c.p.a. fanno parte;

VISTO il comma 8 dell'art. 3 (Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione) della Legge Regionale n. 33/2016 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2017", che ha definito misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione in prima attuazione del Decreto legislativo n. 175/2016, stabilendo, tra l'altro, che: "al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di I.R.E. S.p.A., FI.L.S.E. S.p.A. promuove, previa verifica delle condizioni di fattibilità, l'aggregazione di I.R.E. S.p.A. con la partecipata I.P.S. S.c.p.A., nonché con altri soggetti aventi finalità analoghe o similari";

ATTESO che

- la Regione Liguria, con la D.G.R. n.510 del 4/7/2017, ha fornito i propri indirizzi in merito all'operazione di aggregazione delle società di cui all'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 33/16 ed ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra i soci di I.P.S. S.c.p.A., finalizzato ad individuare I.R.E., a seguito della prevista aggregazione, quale società in house che fornisce servizi strumentali agli attuali soci delle due società;
- la Regione Liguria, con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 24 luglio 2018 "Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 – 2021", nell'espone le linee di intervento sulle società controllate, aveva stabilito che l'operazione di aggregazione tra IRE e IPS di cui all'art. 3 comma 8 della l.r. n. 33/2016 e DGR 510/2017, sarebbe stata articolata in due fasi formalmente distinte:
 - (i) la prima fase – conclusasi nel novembre 2018 - consistente nella cessione da IPS a IRE del solo Ramo d'Azienda relativo alle attività tecniche, con espressa esclusione delle attività e passività immobiliari (per esse intendendosi le attività di gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi destinate ad essere mantenute in capo ad IPS) (la "Prima Fase"); e
 - (ii) la seconda fase consistente nel conferimento dai soci di IPS s.c.p.a. ad IRE s.p.a. delle azioni rappresentanti fino al 100% del capitale di IPS titolare del solo ramo d'azienda immobiliare (vale a dire le residue attività di gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi) (la "Seconda Fase");

RILEVATO che:

con le proprie precedenti deliberazioni nn. 34 e 58 del 2017 il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune e le relative schede tecniche in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sez. autonomie 19/2017, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 e, nello specifico, è stato stabilito

di attuare il processo di integrazione tra IRE e IPS al fine di dare attuazione alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali ed, altresì, di realizzare la misura di razionalizzazione prevista relativamente alla società IP.S s.c.p.a.;

con propria precedente deliberazione n. 77 del 2018, ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del comune di Vado Ligure ai sensi dell’art. 20 del decr. lgs. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione e del piano di revisione straordinaria – approvazione”, il Consiglio Comunale ha stabilito di aderire all’operazione di aggregazione di IRE e IPS di cui ai provvedimenti regionali sopra richiamati;

RILEVATO inoltre, che:

- IRE è una società a controllo pubblico, costituita ai sensi della legge regionale 12 aprile 2011 n. 6 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, che ha disposto la fusione delle società Infrastrutture Liguria s.r.l., ARRED S.p.A. ed ARE S.p.A. in un’unica società alla quale attribuire, tra l’altro, le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria nonché la qualificazione di società di committenza, ai sensi del codice dei contratti pubblici, in house della Regione Liguria e sottoposta al cosiddetto controllo analogo;
- come previsto dall’art. 4 del proprio Statuto IRE, ai sensi dell’art.2, comma 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii., svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:
 - a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all’appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
 - b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali;
- in particolare IRE, ai sensi del proprio Statuto ed in coerenza con l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e con le altre normative di riferimento, svolge:
 - a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l’avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell’edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
 - b) attività nell’ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte ad introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;

- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio ed urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali;

VISTI: l'atto costitutivo e lo statuto di I.R.E. s.p.a. allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva e ritenuti meritevoli d'approvazione ex art. 7 c. 3 d.lgs. 175/2016;

RITENUTO di dare attuazione al processo di integrazione secondo la programmazione definita dagli atti regionali sopra richiamati e dalla vigente disciplina civilistica nonché dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d. lgs. 175/2016 ;

RICHIAMATI i seguenti articoli del Titolo V “Delle società” del Codice Civile:

- 2343 (rubricato “Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti”), comma 1 *Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo;*
- 2343-ter (rubricato “Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima”), commi 1 *(Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento)* e 2, lett. b *(Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore ... al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità);*
- 2441 (rubricato “Diritto di opzione”), commi 4, primo periodo *(Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura)* e 6 *(Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del*

diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre);

CONSIDERATO che:

- Con nota prot. n. 2228 dell'8 maggio 2019 l'Amministratore Unico di IRE
- a) ha comunicato che l'assemblea straordinaria della Società in data 2 maggio 2019 ha approvato "l'aumento del capitale sociale, scindibile e frazionabile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, fino a nominali Euro 56.023, mediante l'emissione di massimo n. 56.023 nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, ad un prezzo unitario di Euro 1,44 per singola azione, da liberarsi mediante il conferimento in natura – sottoposto alla disciplina degli articoli 2343-ter e 2343-quater cod. civ. – da parte degli azionisti di IPS S.c.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di partecipazioni azionarie rappresentative complessivamente dell'intero capitale sociale di IPS S.c.p.A.", ed ha trasmesso copia della delibera assembleare corredata da:
 - Relazione dell'Amministratore Unico ex art. 2441, comma 6, cc, in atti conservata;
 - Perizia di stima del valore di singola azione di IPS S.c.p.a., asseverata in data 10 aprile 2019, redatta dal Dott. Pierfrancesco Ferro, in qualità di esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2° lett. b) c.c., in atti conservata;
 - Relazione del Collegio Sindacale ex art. 2441, comma 6, cc., in atti conservata;
- b) ha formulato al Comune offerta di sottoscrizione dell'aumento di capitale in natura nei termini dettagliatamente indicati nella suddetta delibera di assemblea straordinaria di I.R.E. s.p.a. che stabilisce il numero, rispettivamente, delle azioni da conferire e delle nuove azioni di I.R.E. s.p.a. da emettere destinate a ciascun socio di I.P.S. S.c.p.A. ;

VALUTATO che in attuazione degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con DCC n. 77/2018, occorre dar corso alla seconda fase di aggregazione di IPS S.c.p.a. in IRE S.p.a., ossia il conferimento, da parte dei soci di IPS ad IRE, delle azioni rappresentanti fino al 100% del capitale di IPS (titolare del solo ramo d'azienda immobiliare);

RITENUTA la congruità dell'offerta di sottoscrizione di aumento di capitale riservata al Comune approvata dall'Assemblea Straordinaria di I.R.E. s.p.a. in data 2 maggio 2019 che risulta idonea ad attuare gli indirizzi del Consiglio Comunale sopra richiamati, in quanto:

- è coerente con l'impianto codicistico, per ciò che attiene all'aspetto procedurale civilistico (ex art. 2343 e segg. ed art. 2441);
- rispetta i valori economici rilevati da patrimonio netto (da perizia : patrimonio netto totale IPS = 80.687 €, e, conseguentemente, valore al patrimonio netto di n. 1 azione di IPS = 5,224 €) dal momento che il trasferimento ad IRE delle azioni di IPS detenute dal Comune in numero 222 dà luogo a $222 \times € 5,2245$ l'una = € 1.159,84 comporterà un'equivalente acquisizione di azione IRE di nuova emissione : n. 805 azioni di IRE $\times € 1,44$ l'una = € 1159,20; e sia da considerarsi trascurabile la differenza di valore economico pari a -€ 0,64

PRESO ATTO

che l'art. 7 del d. lgs. 175 /2016 così dispone:

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

che l'art. 8 del d. lgs. 175 /2016 così dispone:

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

RAVVISATA quindi la propria competenza in merito a deliberare quanto in oggetto;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e con riferimento alla società partecipata di cui trattasi, che sussistano i presupposti per adottare e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti e necessari alla conclusione della procedura dismissoria di IPS S.c.p.a quale partecipazione diretta ed in particolare:

- il conferimento in natura mediante trasferimento ad IRE S.p.a. del titolo azionario posseduto di IPS S.c.p.a.;
- il deposito dei titoli azionari IRE S.p.a. di nuova emissione;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Amministrativo Dr.ssa Norma Tombesi;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. Con particolare riferimento all'art. 239;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del citato D. Lgs. n. 267/2000;

CON n. 13 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in I.R.E. s.p.a. tramite il conferimento in natura della azioni di IPS S.c.p.a. possedute da questo comune;
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo, Dott.ssa Norma Tombesi, a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti e necessari alla conclusione della procedura dismissoria di IPS S.c.p.a quale partecipazione diretta ed in particolare:
 - conferimento in natura mediante trasferimento ad IRE S.p.a. del titolo azionario posseduto di IPS S.c.p.a. nella misura di n. 222 azioni ordinarie del valore di € 5,2245 l'una per un valore totale complessivo di € 1.159,84
 - di procedere, mediante il conferimento in natura di cui sopra, ad un'equivalente acquisizione di azione IRE di nuova emissione come di seguito definito: n. 805 azioni di IRE x € 1,44 l'una per il valore complessivo di € 1159,20;
 - di considerare trascurabile la differenza di valore economico tra le azioni di IPS S.c.p.a. conferite e le azioni IRE S.p.a. acquisite pari a -€ 0,64
- 3) di autorizzare il deposito dei titoli azionari IRE S.p.a. di nuova emissione presso la

società emittitrice.-

*** **

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 13 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

*** . v . ***

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA ***

**IL VICE SEGRETARIO
TOMBESI D.SSA NORMA ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa